

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(approvato con deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 132/2013 integrato con deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 169/2013 aggiornato con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 147/2019)

### **INDICE**

1.	I IOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	I
	Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	1
	Art. 2 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	1
T	TOLO II – MERCATI	2
	Art. 3 - MERCATI CITTADINI.	2
	Art. 4 – RILASCIO CONCESSIONI DI POSTEGGIO/BOX/PESCHERIA	2
	Art. 5 – IMPRENDITORI AGRICOLI	3
	Art. 6 – VERIFICHE DELLE PRESENZE NEI MERCATI ED ASSEGNAZIONI	
	PROVVISORIE ATTRAVERSO LA "SPUNTA"	3
	Art. 7 – SUBENTRI	4
	Art. 8 – ATTREZZATURE DI VENDITA	5
	Art. 9 – INSTALLAZIONE E SGOMBERO DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	5
	Art. 10 – ESCLUSIONE DI POSTEGGI DALLA RIASSEGNAZIONE	5
	Art. 11 – SVOLGIMENTO DEI MERCATI DURANTE LE FESTIVITA'	5
T	ITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE	6
	Art. 12 – ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA ITINERANTE	6
	Art. 13 – LIMITAZIONI AL COMMERCIO ITINERANTE	6
T	TOLO IV –FIERE	7
	Art. 14 – FIERE COMUNALI	
	Art. 15 – PARTECIPAZIONE ALLE FIERE COMUNALI	
	Art. 16 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE	
	Art. 17 – RILEVAZIONE DELLE PRESENZE NELLE FIERE	7
	Art. 18 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI NELLE FIERE	8
	Art. 19 – POSTEGGI RISERVATI	8
	Art. 20 – POSTEGGI AGGIUNTIVI	
	Art. 21 – ALTRE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	
T.	TOLO V – ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	
	Art. 22 – POSTEGGI ISOLATI E POSTEGGI TEMPORANEI	
	Art. 23 – ATTIVITA' IN GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E NEI CENTRI	
	COMMERCIALI	.10
	Art. 24 – ATTIVITA' PRESSO IL PARCHEGGIO DELLO STADIO DEL CONERO	
T.	TOLO VI – NORME COMUNI	.13
	Art. 25 – NORME COMPORTAMENTALI.	
	Art. 26 – PULIZIA NEI MERCATI E NELLE FIERE	.13
	Art. 27 – COINCIDENZA DI FIERE E MERCATI	.14
	Art. 28 – LIMITAZIONI E DEROGHE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	.14
	Art. 29 – REQUISITI IGIENICO SANITARI PER IL COMMERCIO ALIMENTARE	
	Art. 30 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE	
	Art. 31 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA	.14
	Art. 32 – CANONI	.14
	Art. 33 – RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DEI CANONI	.15
	Art. 34 – REDAZIONE DELLE GRADUATORIE	
	Art. 35 – SANZIONI	.15
	Art. 36 – DISPOSIZIONE FINALE	.15

#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Il presente regolamento stabilisce i criteri comunali per lo svolgimento della suddetta attività in attuazione del D.Lgs. 114/98, della Legge Regione Marche n. 27/2009 e, infine, del regolamento regionale n. 8/2015.

Nel disciplinare i procedimenti di cui al presente regolamento si osservano le norme sullo sportello unico per le attività produttive (D.P.R. 159/2010 e D.P.R. 160/2010).

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa.

#### Art. 2 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio/box/pescheria è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del commercio su aree pubbliche con le modalità e nel rispetto delle norme vigenti. L'attività in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA, ai sensi dell'art. 38 della Legge Regione Marche n. 27/2009.

Il titolo autorizzatorio (autorizzazione/SCIA) deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza e della Polizia Municipale unitamente ad un documento di identità e, per quanto attiene i cittadini extracomunitari, di un regolare permesso di soggiorno.

Durante la vendita il titolo autorizzatorio deve essere esposto in modo visibile al pubblico.

Relativamente al settore alimentare, l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Non possono essere accolte SCIA né rilasciate autorizzazioni, neanche temporanee, a soggetti non in regola con i tributi comunali o con altre entrate patrimoniali (canoni, rimborsi spese ed altro) dovuti per altre occupazioni connesse allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in qualsiasi forma.

Quanto disposto nel presente articolo riguardo le condizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni e l'accoglimento delle SCIA, si applica anche in caso di subentro relativamente alle posizioni sia del subentrato che del subentrante.

Nel caso in cui al subentrato sia stato concesso il beneficio del pagamento rateale degli importi arretrati dovuti (tributi, canoni, ecc.), il subentrante deve farsi carico del pagamento delle rate residue, fermo restando che il subentrato non può in nessun caso essere esonerato dalle responsabilità.

Il subentro nel piano di rateizzazione dovrà risultare da atto sottoscritto da entrambi i soggetti, sulla base di uno schema predisposto dal Comune.

In caso di mancato pagamento delle rate da parte del subentrante si procederà con la sospensione di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 44 bis della Legge Regione Marche n. 27/2009.

#### TITOLO II – MERCATI

#### Art. 3 - MERCATI CITTADINI

L'elenco dei mercati cittadini, scoperti e coperti, nel quale sono indicati i giorni di svolgimento, è allegato al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

Ai portatori di handicap va garantita la piena accessibilità dei mercati cittadini, scoperti e coperti.

Il numero dei posteggi di ciascun mercato scoperto e il numero dei box e delle pescherie di ciascun mercato coperto, compresa la relativa specializzazione (alimentare, non alimentare, alimentare e non alimentare), la planimetria dei mercati, la soppressione ed il trasferimento o la modifica della dislocazione dei posteggi, sono disposti dal Dirigente del commercio su aree pubbliche sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 della Legge Regione Marche n. 27/2009.

#### Art. 4 - RILASCIO CONCESSIONI DI POSTEGGIO/BOX/PESCHERIA

L'autorizzazione di cui all'art. 2 contiene la concessione del posteggio nei mercati scoperti o del box/pescheria all'interno dei mercati coperti, pertanto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comporta la decadenza o la revoca della concessione.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 185/2018 e del comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche sono obbligati ad essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata attivo (d'ora in poi PEC) al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni inerenti l'attività svolta. Qualora l'indirizzo PEC dovesse risultare inattivo o la casella PEC, per qualsiasi motivo, dovesse rigettare la posta proveniente dal Comune e l'operatore non provveda entro 20 giorni a riattivare l'indirizzo PEC, oppure ad attivare un nuovo indirizzo PEC, si procederà con la sospensione di tutte le concessioni in essere e l'operatore potrà tornare ad esercitare l'attività solo dopo aver rispettato i suddetti obblighi.

All'interno dello stesso mercato è possibile lo scambio consensuale dei posteggi o dei box/pescheria su richiesta in bollo sottoscritta dagli operatori interessati.

Gli operatori dei mercati scoperti titolari di posteggi dove è possibile esercitare l'attività con autonegozi, possono richiedere l'ampliamento del posteggio concesso qualora intendano utilizzare mezzi di dimensioni maggiori non compatibili con la superficie concessa. Il Dirigente del commercio su aree pubbliche, sentita la Giunta comunale, può accogliere la richiesta qualora ci sia spazio sufficiente e l'ampliamento non pregiudichi l'attività degli esercenti vicini.

La concessione del box/pescheria all'interno dei mercati coperti è subordinata al versamento di un deposito cauzionale pari a 3 mensilità del canone o di una prestazione di equivalente garanzia, che verrà restituito/svincolata al termine della concessione. Tale deposito/prestazione deve essere costituito/a a garanzia dei seguenti obblighi assunti con atto formale dal concessionario:

- a. prendere in carico il box/pescheria nello stato in cui si trova, fermo restando che spetta al Comune assicurarne l'agibilità;
- b. assumersi a proprio carico l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria del box/pescheria;
- c. assumersi l'onere di provvedere direttamente e a proprie spese agli allacci delle utenze all'interno del box/pescheria, facendosi conseguentemente carico dei consumi;
- d. chiedere la preventiva autorizzazione del Comune per l'esecuzione di lavori all'interno del box/pescheria con oneri a proprio carico e senza pretesa alcuna di rimborsi al termine della concessione;
- e. tenere nel migliore dei modi e con la massima pulizia e decoro il box/pescheria concesso;

- f. riconsegnare le chiavi ed il box/pescheria sgombero e pulito al termine della concessione;
- g. pagare regolarmente i tributi comunali e le altre entrate patrimoniali (canoni ed altro) aggiornati annualmente dal competente Organo comunale, pena la revoca della concessione con le modalità di cui all'art. 33.

La concessione del box/pescheria si intende formalizzata con la consegna dell'autorizzazione al concessionario, previa assunzione per iscritto dei suddetti obblighi e senza ulteriori adempimenti.

#### Art. 5 – IMPRENDITORI AGRICOLI

Nei mercati possono essere riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di imprenditore agricolo ai sensi del D.Lgs. 228/2001.

Requisiti soggettivi previsti per esercitare l'attività di vendita sono:

- a. l'iscrizione al registro delle imprese;
- b. il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;

I posteggi riservati agli imprenditori agricoli sono concessi mediante bando comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale tenendo conto di quelli previsti dalle norme del commercio su aree pubbliche per la concessione dei posteggi mercatali.

La concessione del banco è revocata in caso di mancato pagamento dei tributi comunali e/o del canone per un periodo di almeno sei mesi, nonché in caso di accertata irregolarità contributiva, analogamente a quanto previsto per gli operatori commerciali.

Gli eredi in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, possono proseguire l'attività del defunto, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

Gli imprenditori agricoli operanti nei mercati cittadini sono tenuti al rispetto delle norme comportamentali previste nel presente regolamento.

Per l'esercizio dell'attività in forma itinerante ai produttori agricoli si applicano le stesse limitazioni di cui ai successivi art. 12 e 13 previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

Il Comune può imporre agli imprenditori agricoli, in determinati mercati e/o occasioni, la vendita di soli prodotti di propria produzione, in deroga a quanto disposto dal citato D.Lgs. 228/2001 (art. 1 e segg.).

Gli imprenditori agricoli devono indicare la provenienza dei prodotti in vendita.

#### Art. 6 – VERIFICHE DELLE PRESENZE NEI MERCATI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ATTRAVERSO LA "SPUNTA"

Il Dirigente del commercio su aree pubbliche stabilisce, distintamente per i singoli mercati e tenendo conto delle diverse esigenze locali, gli orari d'inizio dell'installazione delle attrezzature, dell'attività di vendita e delle operazioni di assegnazione provvisoria dei posteggi disponibili nei mercati scoperti (non assegnati o non occupati temporaneamente) mediante la cosiddetta "spunta". Al fine di evitare eventuali problemi alla viabilità che potrebbero essere causati dagli operatori che con i loro automezzi attendono l'assegnazione dei posteggi eventualmente disponibili, con evidenti impatti negativi sul traffico, sulla mobilità e sull'inquinamento acustico e ambientale, sono esclusi dalla "spunta" i posteggi mercatali collocati nelle isole pedonali.

Le operazioni di controllo degli operatori presenti sono effettuate a cura della Polizia Municipale, la quale procede all'assegnazione in via provvisoria dei posteggi rimasti disponibili agli operatori intervenuti alla "spunta" nel rispetto delle normative vigenti ed in base a graduatorie aggiornate, secondo le seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze nel mercato;
- b) maggior numero di presenze di "spunta" maturate nel mercato;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- d) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche;
- e) imprenditrici donne.

I soggetti non in regola con i tributi comunali o con altre entrate patrimoniali (canoni ed altro) dovuti per altre occupazioni connesse allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in qualsiasi forma, sono esclusi dalle suddette graduatorie fino alla regolarizzazione delle loro posizioni.

Le assegnazioni provvisorie e la registrazione delle presenze dovranno comunque terminare entro due ore dall'inizio dell'attività di vendita stabilito per ciascun mercato.

L'elenco degli operatori concessionari di posteggio presenti e di quelli partecipanti alla "spunta", nonché l'elenco dei posteggi assegnati giornalmente, con l'indicazione dei relativi assegnatari temporanei (nome e cognome) e degli estremi dell'autorizzazione (tipo e numero), sono trasmessi anche mediante strumenti telematici, distintamente per i singoli mercati, all'ufficio commercio su aree pubbliche per i conseguenti adempimenti.

L'ufficio commercio su aree pubbliche mette a disposizione della Polizia Municipale, anche mediante strumenti telematici, gli elenchi degli operatori concessionari di posteggio e le graduatorie, distintamente per i singoli mercati, in tempo utile per lo svolgimento delle suddette operazioni.

In caso di maltempo (pioggia, grandine, neve ed altre condizioni meteorologiche particolarmente avverse riscontrate dalla Polizia Municipale) non si procede alla rilevazione delle presenze.

Nelle giornate di lunedì e sabato e durante il fermo-pesca imposto per legge non si procede con la rilevazione delle presenze degli operatori che esercitano in via esclusiva il commercio dei prodotti ittici freschi.

Non possono partecipare alla spunta gli operatori non in regola con il versamento dei tributi e canoni comunali dovuti per il commercio su aree pubbliche, con gli adempimenti contributivi e, infine, coloro che non sono in possesso di un indirizzo PEC attivo.

#### Art. 7 – SUBENTRI

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento del titolo autorizzatorio e, se l'attività non è svolta in forma itinerante, delle relative concessioni di posteggio/box/pescheria a nome di chi subentra, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

Alla comunicazione di subentro va allegata copia del contratto, che ai sensi dall'art. 2555 C.C. va stipulato mediante forma pubblica o scrittura privata autenticata, in caso contrario non si procederà al trasferimento dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio/box/pescheria al subentrante.

Non si procederà al suddetto trasferimento, oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti, neanche in caso di morosità del cedente per mancato versamento dei tributi comunali o di altre entrate patrimoniali (canoni ed altro) dovuti per l'attività trasferita. Nel caso in cui al cedente sia stato concesso il beneficio del pagamento rateale, il debito residuo dovrà essere preventivamente saldato in un'unica soluzione, in alternativa il cessionario con impegno formale si dovrà accollare le rate residue, come previsto all'art. 2 del presente regolamento.

L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio/box/pescheria, accertato che non si può procedere al trasferimento al subentrante, decadono in caso di trasferimento della proprietà dell'azienda o di un suo ramo, mentre rimangono in capo al subentrato negli altri casi.

Le disposizioni del presente articolo, dove compatibili, si applicano anche agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

#### Art. 8 – ATTREZZATURE DI VENDITA

La Giunta comunale, con lo scopo di riqualificare determinati mercati scoperti, con apposita deliberazione può definire caratteristiche comuni, per ciascuno di detti mercati, delle attrezzature che i singoli operatori sono obbligati ad utilizzare per l'allestimento del posteggio. In tali mercati, al fine di mantenere costante il decoro attraverso l'uniformità degli allestimenti, non si procede alla "spunta", ovvero all'assegnazione provvisoria dei posteggi disponibili.

#### Art. 9 – INSTALLAZIONE E SGOMBERO DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

All'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni, le attrezzature di vendita devono essere regolarmente installate.

Qualora il posteggio non fosse occupato per tale orario, esso verrà ritenuto disponibile ed assegnato ad altro operatore che ne faccia richiesta, con le modalità previste dalla normativa vigente.

I commercianti devono lasciare il suolo pubblico sgombero dei banchi e di ogni altro attrezzo entro un'ora dall'orario di cessazione delle vendite.

E' vietato sgomberare il posteggio prima dell'orario previsto per la cessazione delle vendite al fine di evitare intralcio alla circolazione e situazioni di pericolo per il pubblico, salvi i casi di forza maggiore.

In tali casi, è necessario far pervenire all'Amministrazione comunale entro 15 giorni la relativa documentazione giustificativa, in assenza della quale l'operatore perderà la presenza e sarà assoggettato alle sanzioni di cui al successivo art. 35.

#### Art. 10 – ESCLUSIONE DI POSTEGGI DALLA RIASSEGNAZIONE

La Giunta comunale, con l'intento di razionalizzare uno più mercati in vista di una successiva riqualificazione, può sospendere l'assegnazione dei posteggi liberi a seguito di cessazione dell'attività o di provvedimenti di decadenza o revoca, al fine di agevolare la riqualificazione del mercato.

#### Art. 11 – SVOLGIMENTO DEI MERCATI DURANTE LE FESTIVITA'

I mercati si svolgono anche in caso di concomitanza con le festività, con l'esclusione dei giorni di Capodanno, Pasqua e Natale. Nelle giornate festive, tuttavia, non si procederà con la rilevazione delle presenze e l'assegnazione dei posteggi disponibili. Le occupazioni abusive saranno sanzionate nei termini di legge.

#### TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

#### Art. 12 – ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA ITINERANTE

L'attività in forma itinerante è svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle relative all'igiene, la sicurezza, la viabilità ed, infine, al rispetto e la tutela dei monumenti e dei siti tutelati. Ad essa, per quanto compatibile, si applica quanto previsto per i mercati nel presente regolamento soprattutto in relazione ai subentri di cui all'art. 7.

#### Art. 13 – LIMITAZIONI AL COMMERCIO ITINERANTE

E' vietato, per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse, l'esercizio del commercio su aree pubbliche, svolto in forma itinerante di qualsiasi genere, alimentare e non alimentare, da parte di commercianti, produttori agricoli, pescatori, artigiani, ecc, nelle vie e piazze cittadine individuate dalla Giunta nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 42 della Legge Regione Marche n. 27/2009.

L'Amministrazione può prevedere limitazioni all'orario dell'attività di vendita in relazione a questioni attinenti la sostenibilità ambientale e sociale, la mobilità, la viabilità, la vivibilità del territorio di riferimento ed, infine, il controllo del consumo degli alcolici.

#### TITOLO IV -FIERE

#### Art. 14 – FIERE COMUNALI

Le fiere comunali, ovvero le manifestazioni disciplinate dalla normativa sul commercio su aree pubbliche di cui al Capo II del Titolo II della Legge Regione Marche n. 27/2009 e definite dall'art. 33 della stessa Legge, vengono istituite e programmate dalla Giunta, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte all'apposito registro regionale, alla quale compete altresì l'approvazione dei progetti redatti nel rispetto delle norme vigenti e contenenti la consistenza, la dislocazione e le caratteristiche dei posteggi.

Il Comune di Ancona si può avvalere per l'organizzazione e la gestione di una o più fiere di un concessionario, al quale assegna l'area dove si realizza la manifestazione fieristica.

In sede di predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione vengono puntualmente definiti i compiti del concessionario.

Resta, comunque, in capo al Comune la formazione della graduatoria degli aventi diritto e la vigilanza annonaria alla quale provvede la Polizia Municipale.

Non possono essere inseriti in graduatoria soggetti la cui posizione contributiva non risulti essere in regola e/o che risultino morosi per i tributi comunali o per altre entrate patrimoniali (canoni ed altro) dovuti per le partecipazioni alle manifestazioni fieristiche e/o per altre occupazioni connesse allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

#### Art. 15 – PARTECIPAZIONE ALLE FIERE COMUNALI

Gli operatori interessati alle fiere devono partecipare ad un apposito bando comunale, nel quale sono disciplinate le modalità di presentazione delle domane, definiti i relativi termini per la presentazione delle stesse e le modalità di assegnazione dei posteggi, nel rispetto delle norme vigenti.

#### Art. 16 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i criteri di priorità riportati nel bando, stabiliti nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 17 – RILEVAZIONE DELLE PRESENZE NELLE FIERE

Le presenze effettive sono attestate dal funzionario comunale o altro incaricato sulla base di documenti probanti l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

La rilevazione dei posteggi liberi deve essere effettuata alle ore 9.30 di ogni giorno di fiera per l'assegnazione agli aventi diritto.

La rilevazione delle presenze di "spunta" deve avvenire entro le ore 9.30 del giorno di inizio della fiera, annotando nome, cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa e il Comune che ha emesso l'atto.

Nelle fiere che si svolgono in più giornate la presenza viene assegnata tenuto conto della partecipazione in tutte le giornate previste.

Qualora in sede di controlli successivi emerga che l'operatore non risulti essere in regola dal punto di vista contributivo oppure risulti moroso per i tributi comunali o per altre entrate patrimoniali (canoni ed altro) dovuti per le partecipazioni alle manifestazioni fieristiche e/o per altre occupazioni

connesse allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, la presenza non verrà assegnata salvo la regolarizzazione entro i termini per la redazione della graduatoria per l'edizione successiva.

#### Art. 18 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI NELLE FIERE

L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata alle ore 10,00 procedendo, in primo luogo, ad esaurire la graduatoria degli operatori presenti che hanno fatto domanda.

Ultimata la graduatoria si procederà all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi agli operatori che non hanno inoltrato la domanda entro i termini previsti, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

Gli assegnatari di posteggi alla "spunta" hanno l'obbligo di attivare l'esercizio entro le ore 10,30 dello stesso giorno; in difetto decadono dalla concessione ed il posteggio viene assegnato ad un altro operatore.

Nei giorni successivi al primo, qualora non siano presenti operatori della graduatoria relativa al giorno d'inizio, gli eventuali posteggi liberi possono essere assegnati con graduatorie giornaliere, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo riguardo la rilevazione delle presenze.

Chi rinuncia ad un posteggio o non attiva l'esercizio decade dal diritto di poter svolgere l'attività nella relativa edizione e non ha diritto alla presenza.

Non possono partecipare alla spunta gli operatori non in regola con il versamento dei tributi e canoni comunali, con gli adempimenti contributivi e, infine, coloro che non sono in possesso di un indirizzo PEC attivo.

#### Art. 19 – POSTEGGI RISERVATI

Il Comune, in sede di redazione della graduatoria, può riservare una quota aggiuntiva pari al 5% del totale dei posteggi a merceologie mancanti o carenti nella fiera.

Il Comune, in sede di approvazione dei progetti delle manifestazioni fieristiche, può individuare dei posteggi da concedere ad hobbisti e creativi.

Per i suddetti operatori si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni che durano fino a quattro giorni consecutivi, la presenza nelle giornate successive alla quarta giornata sarà conteggiata come partecipazione singola, verificando prioritariamente la possibilità di procedere con l'assegnazione ad altri hobbisti e creativi interessati.

#### Art. 20 – POSTEGGI AGGIUNTIVI

Il Comune si riserva la facoltà, di volta in volta, di autorizzare posteggi aggiuntivi da assegnare ad operatori comunitari esercenti attività in forma imprenditoriale nei propri paesi di appartenenza, al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra paesi diversi dell'Unione Europea. Ulteriori posteggi aggiuntivi possono essere riservati ai commercianti su area pubblica che hanno

Ulteriori posteggi aggiuntivi possono essere riservati ai commercianti su area pubblica che hanno sede legale o operativa in Comuni facenti parte del "cratere del terremoto" di cui agli allegati 1, 1bis, 2 del D.L. 189/2016 e s.m.i..

#### Art. 21 – ALTRE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Ai sensi del titolo VI della Legge Regione Marche n. 27/2009 soggetti diversi dal Comune possono realizzare manifestazioni fieristiche su aree pubbliche non disciplinate dalle norme del commercio di cui al Capo II del Titolo II della medesima Legge.

Gli hobbisti e i creativi possono partecipare alle manifestazioni fieristiche di iniziativa privata, l'organizzatore procede alla vidimazione del tesserino prima dell'assegnazione dello spazio, comunicando successivamente al Comune l'elenco degli hobbisti e dei creativi presenti alla manifestazione e fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 del presente regolamento.

#### TITOLO V – ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### Art. 22 – POSTEGGI ISOLATI E POSTEGGI TEMPORANEI

La Giunta, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte all'apposito registro regionale, può individuare dei posteggi temporanei in occasione di particolari eventi o riunioni di persone e può individuare dei posteggi isolati, anche stagionali. La durata massima delle concessioni temporanee è di 60 giorni, mentre di quelle stagionali è di 7 mesi frazionabili nell'anno.

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene in base ad un unico bando annuale nel quale sono previsti criteri di assegnazione stabiliti nel rispetto delle norme vigenti.

Non si possono assegnare posteggi agli operatori non in regola con il versamento dei tributi e canoni comunali, con gli adempimenti contributivi e, infine, a coloro che non sono in possesso di un indirizzo PEC attivo.

La Giunta definisce annualmente l'elenco minimo dei posteggi da assegnare, nonché le modalità di svolgimento del bando da pubblicare nel sito internet comunale e le successive procedure di assegnazione dei posteggi. Gli operatori presentano domanda in bollo nei termini stabiliti e con le modalità previste dal bando, indicando uno i più posteggi ai quali sono interessati. Nel corso dell'anno la Giunta può apportatre modifiche ed integrazioni all'elenco, che dovranno essere tempestivamente riportate nel sito internet comunale, dal quale gli operatori interessati ai nuovi posteggi potranno desumere tutte le informazioni necessarie, fermo restando che non si procederà alla riapertura del bando e che non verranno prese in considerazione richieste avanzate da soggetti che non hanno partecipato al bando annuale o ai quali non è stata accolta la domanda.

In caso di disponibilità non si procede alla "spunta" per i posteggi previsti nel presente articolo.

In caso di eventi organizzati da soggetti diversi dal Comune, il rilascio dell'autorizzazione negli spazi a disposizione di tali soggetti è subordinato al nulla-osta dell'organizzatore, il quale ha facoltà di selezionare anche soggetti che non hanno partecipato al bando unico annuale, la cui presenza, tenuto conto della categoria merceologica specializzata, ha tuttavia lo scopo di caratterizzare l'evento stesso. Il rilascio delle autorizzazioni è comunque subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie in caso di commercio di prodotti alimentari, fermo restando quanto previsto all'art. 2 del presente regolamento.

### Art. 23 – ATTIVITA' IN GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E NEI CENTRI COMMERCIALI

Le grandi strutture di vendita e le medie strutture superiori a 2.000 metri quadrati di superficie di vendita, anche operanti nella forma di centro commerciale, ai sensi dell'art. 24 del regolamento regionale n. 8/2015 e nel rispetto di quanto previsto dalla risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226246 del 7/7/2016, possono chiedere al Comune di svolgere mercatini in occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività nazionali e locali di rilevanza anche per i flussi turistici e limitatamente alla durata di questi.

La richiesta, formulata con le stesse modalità delle manifestazioni di cui all'art. 21 del presente regolamento, deve pervenire trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione corredata dagli allegati previsti dalla suddetta normativa di riferimento, in quanto applicabile.

La Giunta, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte all'apposito registro regionale, esprime il proprio parere

vincolante al riguardo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, tenendo conto sia degli eventi già programmati, sia dei progetti dell'amministrazione per il periodo interessato e fermo restando che i mercatini dovranno svolgersi esclusivamente in locali destinati all'attività commerciale, nel rispetto delle normative di sicurezza, oppure nei parcheggi di pertinenza, nel rispetto dei parametri previsti per il commercio in sede fissa.

#### Art. 24 – ATTIVITA' PRESSO IL PARCHEGGIO DELLO STADIO DEL CONERO

Nel parcheggio dello stadio del Conero sono previsti e delimitati spazi per l'esercizio del commercio al minuto su aree pubbliche utilizzabili in occasione di concerti, spettacoli, di partite di calcio o di altre manifestazioni organizzate al palasport Liano Rossini o allo stadio del Conero, da operatori titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche.

Tenuto conto del differente afflusso di pubblico a seconda delle manifestazioni organizzate, il numero massimo degli esercizi commerciali che potranno essere presenti sono:

- a. numero 6 attività per la vendita di prodotti alimentari più 4 attività per la vendita di gadget pubblicitari per eventi che si svolgono presso il palasport Liano Rossini;
- b. numero 12 attività per la vendita di prodotti alimentari più 6 attività per la vendita di gadget pubblicitari per eventi che si svolgono presso lo stadio del Conero.

La Polizia Municipale procede alla rilevazione delle presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria da parte del commercio su aree pubbliche.

L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata dalla Polizia Municipale alle ore 10 per gli spettacoli che iniziano nel pomeriggio, alle ore 16 per gli spettacoli che iniziano dopo le ore 20, seguendo l'ordine della graduatoria trimestrale redatta dall'ufficio commercio su aree pubbliche sulla base del criterio del maggior numero delle presenze effettive maturate nell'area in argomento; a parità di presenze sarà data precedenza all'anzianità dell'esercizio relativo al commercio su aree pubbliche rilevabile dal certificato di iscrizione al Registro Imprese.

In caso di manifestazioni che interessano più giornate consecutive, l'assegnazione dei posteggi per l'intero periodo viene effettuata il primo giorno, successivamente la Polizia Municipale procederà, giorno per giorno, con l'assegnazione degli eventuali posteggi vacanti tramite la cosiddetta "spunta" tenendo conto delle graduatorie vigenti.

La rilevazione delle assenze sarà effettuata con gli stessi orari previsti per l'assegnazione durante la prima giornata.

In caso di manifestazioni che interessano più giornate consecutive la presenza verrà considerata unitaria, fermo restando la permanenza dell'operatore in tutte le giornate.

Le ditte non presenti nei suddetti orari perdono il diritto alla concessione del posteggio per la specifica manifestazione; il personale incaricato continuerà l'assegnazione alle ditte presenti seguendo l'ordine della graduatoria e fino al raggiungimento del numero massimo consentito per ogni merceologia.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate trimestralmente e sono valide per tutte le manifestazioni che si svolgeranno nel trimestre di riferimento.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC almeno quindici giorni prima dell'inizio del trimestre, ovvero entro il 17 dicembre, 17 marzo, 16 giugno e 16 settembre.

Nel caso di domande tardive la ditta perde il diritto a partecipare per l'intero trimestre.

E' vietato vendere nonché somministrare bibite in lattine o in recipienti di vetro.

E' vietata la vendita nonché la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il pagamento degli oneri per l'occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuato prima della scadenza del trimestre; l'omesso pagamento comporta l'esclusione dalla graduatoria fino alla regolarizzazione della posizione.

Saranno altresì esclusi dalla graduatoria coloro che non hanno ottemperato agli obblighi connessi alla regolarità contributiva e coloro che non sono in regola con il pagamento di tributi e canoni dovuti per il commercio su aree pubbliche, sempre fino alla regolarizzazione della loro posizione.

#### TITOLO VI – NORME COMUNI

#### Art. 25 – NORME COMPORTAMENTALI

Gli operatori del commercio su aree pubbliche sono tenuti ad osservare un comportamento corretto nei confronti del personale comunale addetto ai servizi e alla vigilanza nei mercati e di utilizzare con cura i beni comunali ubicati nei mercati senza recare loro pregiudizio o compromettendone l'uso da parte degli altri operatori.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche si devono astenere dal porre in atto qualsiasi attività che rechi pregiudizio all'esercizio del commercio da parte di altri operatori, non possono esporre la merce in modo da danneggiare l'attività degli altri commercianti, anche in sede fissa, non possono disturbare con grida e schiamazzi.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche devono utilizzare attrezzature integre, pulite e decorose, devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare con ceste, sacchi, od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco; tra ciascun banco dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di almeno 50 cm.

La sosta dei veicoli deve essere limitata al tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico della merce, fatta eccezione per i banchi installati su automezzi, tali operazioni vanno effettuate con la massima rapidità nel rispetto del codice della strada e delle disposizioni comunali in materia.

Non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole, casse od altri ingombri.

Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni posteggio o per finalità diverse dall'attività commerciale (sosta veicoli non attrezzati per la vendita ed altro).

E' vietato impegnare con i banchi, con merci, o con ceste e sacchi, spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa nonché dei mezzi di soccorso.

Il commercio dei prodotti usati e riciclati, a tutela dei consumatori finali, va effettuato nella massima trasparenza. Gli operatori che pongono in vendita oggetti usati dovranno attenersi strettamente a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 8/2015 esponendo, ogni due metri lineari di banco, un cartello di dimensioni almeno di 35 cm. di altezza e di 50 cm. di larghezza, riportante la dicitura VENDITA DI COSE USATE scritto con carattere di altezza minima di 10 cm. e di larghezza fissa minima di 3 cm.

Gli operatori devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità sui prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge, comprese quelle in materia di tutela del consumatore di cui al D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e ss.mm., nonché di ogni altra comunitaria, nazionale e regionale in materia.

#### Art. 26 – PULIZIA NEI MERCATI E NELLE FIERE

I rifiuti vanno conferiti nel rispetto delle norme vigenti, del relativo regolamento comunale e delle eventuali disposizioni impartite dagli organi competenti.

Gli operatori devono agevolare, al di fuori degli orari di attività, le operazioni di pulizia delle aree mercatali eliminando ogni tipo di impedimento al transito dei mezzi a tal fine utilizzati, con particolare riferimento agli ombrelloni che dovranno essere tassativamente chiusi.

Gli operatori sono altresì tenuti a segnalare eventuali disservizi da parte dei soggetti incaricati delle pulizie e della raccolta dei rifiuti.

#### Art. 27 – COINCIDENZA DI FIERE E MERCATI

Nel caso in cui la data di realizzazione di una manifestazione fieristica coincida con quella di svolgimento di un mercato cittadino è consentito il contemporaneo svolgimento delle due manifestazioni salvo diversa decisione assunta dalla Giunta.

#### Art. 28 – LIMITAZIONI E DEROGHE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il Comune si riserva la facoltà, per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari e di pubblico interesse, nonché per la realizzazione di manifestazioni ed eventi dallo stesso Comune organizzati o autorizzati, di stabilire limitazioni specifiche e/o parziali all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia per quanto attiene alla superficie dell'area destinata al commercio, che il periodo di tempo in cui tale attività deve essere interrotta.

Gli operatori dei mercati coperti concessionari di box/pescherie dotati di accesso diretto e indipendente dall'esterno possono svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previste per gli esercizi di vicinato.

In caso di svolgimento di particolari iniziative e manifestazioni gli operatori dei mercati coperti e scoperti possono fare richiesta di svolgimento dell'attività in orari e/o giornate diverse da quelli previsti. Il Dirigente del commercio su aree pubbliche, autorizza tali aperture straordinarie.

#### Art. 29 – REOUISITI IGIENICO SANITARI PER IL COMMERCIO ALIMENTARE

Gli operatori del settore alimentare sono responsabili del rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle prescrizioni imposte dalle autorità competenti in materia.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei banchi temporanei (attrezzature di esposizione smontabili ed allontanabili dal posteggio al termine dell'attività, attrezzature di cucina) e dei negozi mobili (veicoli speciali ad uso negozio) si fa rinvio alle specifiche norme emanate dagli organi competenti.

#### Art. 30 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

Alla regolazione della circolazione pedonale e veicolare nelle zone interessate allo svolgimento dei mercati e delle fiere e zone limitrofe provvede la Polizia Municipale.

#### Art. 31 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi addetti al controllo sanitario, i quali faranno osservare le norme vigenti in materia.

L'organo che svolge il servizio di accertamento della qualità può dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e ne dispone la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, rilasciandone certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore e l'altra all'ufficio commercio su aree pubbliche.

Alla vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di vendita nell'ambito dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in qualsiasi forma (mercati, fiere, posteggi isolati e temporanei, itinerante, ecc.), provvedono la Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine.

#### Art. 32 - CANONI

Il canone di concessione dei box/pescheria è il corrispettivo dovuto al Comune per l'uso, ai fini commerciali, degli spazi all'interno dei mercati coperti.

#### Art. 33 – RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DEI CANONI

La riscossione dei canoni e dei tributi comunali è affidata alla società comunale ANCONA ENTRATE s.r.l., d'ora in poi definito gestore delle entrate, al quale dovranno tempestivamente essere fornite tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività.

La riscossione dei tributi e dei canoni dovuti dai commercianti su aree pubbliche assegnatari di posteggi temporanei o, comunque, in modo precario in altre zone della città, viene effettuata da personale appositamente incaricato dal gestore delle entrate.

Qualora l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico per un importo pari a due rate, si procede alla sospensione dell'autorizzazione ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 44 bis della Legge Regione Marche n. 7/2009. decorsi sei mesi di sospensione l'autorizzazione è revocata ai sensi della lettera d) bis del secondo comma dell'art. 44 bis della Legge Regione Marche n. 7/2009.

In caso di mancato pagamento dei canoni di cui all'art. 32, il Dirigente del commercio su aree pubbliche, tempestivamente informato dal gestore delle entrate, sospende la concessione del box/pescheria per un periodo di sei mesi, decorsi i quali procede alla revoca della concessione, ovvero dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche nella quale la stessa è contenuta.

#### Art. 34 – REDAZIONE DELLE GRADUATORIE

In caso di parità nella redazione delle graduatorie, esauriti i criteri previsti dalla normativa sarà favorito l'operatore più giovane (nelle società si terrà conto dell'età del rappresentante legale più giovane).

Ai fini della determinazione del numero di presenze effettive e di "spunta" nei mercati, si terrà conto delle presenze maturate a decorrere dallo 01.01.2002.

#### Art. 35 – SANZIONI

In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applica quanto previsto nel regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 100 del 15/7/2003.

In caso di particolare gravità o recidiva è disposta la sospensione dell'attività per un periodo fino a 20 giorni.

La recidiva si verifica qualora in un anno sia stata commessa una seconda violazione al presente regolamento, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

#### Art. 36 – DISPOSIZIONE FINALE

Sono fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## ELENCO DEI MERCATI COPERTI E SCOPERTI DELLA CITTA' DI ANCONA

Ν	TIPO	DENOMINAZIONE	SVOLGIMENTO
1	coperto	Centrale delle Erbe	giornaliero
2	coperto	Piazza D'Armi	giornaliero
3	coperto	Collemarino Nord	giornaliero
4	coperto	Collemarino Sud	giornaliero
5	coperto	Maratta	giornaliero
6	scoperto	Corso Mazzini (*)	giornaliero
7	scoperto	Maratta del martedì	settimanale
8	scoperto	Maratta del mercoledì	settimanale
9	scoperto	Maratta del venerdì	settimanale
10	scoperto	Piazza D'Armi del martedì	settimanale
11	scoperto	Piazza D'Armi del mercoledì	settimanale
12	scoperto	Piazza D'Armi del giovedì	settimanale
13	scoperto	Piazza D'Armi del venerdì	settimanale
14	scoperto	Piazza D'Armi del sabato	settimanale
15	scoperto	Torrette del giovedì	settimanale
16	scoperto	Collemarino Nord del mercoledì	settimanale
17	scoperto	Collemarino Sud del sabato	settimanale
18	scoperto	Piazza Salvo D'Acquisto del sabato	settimanale

<sup>(\*)</sup> Alcuni posteggi del mercato di Corso Mazzini sono collocati in vie e piazze limitrofe.